

tali Notificazioni, e Costituti farà dal competente Ministro del Magistrato alla Sanità trasmessa esatta Copia al Magistrato del Cattaver a suo lume, e per la conveniente correzione, e castigo degli Ammiraglj, a misura delle rilevate lor delinquenze.

6

Qualora li Capitanj, e Patroni volendo passare per questi Canali, e ridursi alle Bocche del Porto, ne avessero avvisato il rispettivo Ammiraglio, ed esso non comparisce, o per essere altrove occupato, o per malattia; potranno in tal caso valersi di altre Barche da Rimurchio, purchè vi sia in esse un Uomo almeno della Barca dell' Ammiraglio, fermo per altro che non possano uscire dai Porti, senza l' intervento, ed assistenza degli Ammiraglj predetti.

7

Non potranno essi Ammiraglj levar, nè condur Bastimenti alcuno fuori del Porto, se non lo riconoscono munito delli necessarj prescritti Mandati de' Cinque Savj alla Mercanzia, Armar, Sanità, ed Offizio della Bolla; in pena, altrimenti facendo, dell' immediata sospensione delle loro Paghe per Mesi sei, ed altre afflittive ad arbitrio del Cattaver; dovendo però li Ammiraglj conservare li detti Mandati, in prova della loro esecuzione, e osservanza.

Non dovranno parimenti permettere l' uscita dal Porto a quei Bastimenti, che riconoscessero essere stracaricati contro il sentimento delle Leggi, e con pericolo della Navi-

gazio-